

TAR LAZIO
Sezione III Bis*Integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 10722/2005*

Ricorso di Tedesco Paolo e Malaguti Marco, difesi dall'Avv. Luca Marchi, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Bologna, il Ministero della Salute e nei confronti di Alessandro Dell'Acqua. I ricorrenti hanno proposto ricorso per declaratoria del diritto all'immatricolazione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria classe 52/S presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna per l'a.a. 2005/2006, previo l'annullamento dell'implicito provvedimento di diniego di immatricolazione, nonché del bando di concorso del 20/5/2005 per il corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria classe 52/S dell'Università degli Studi di Bologna per l'a.a. 2005/2006, del DM 20/4/2005 del Ministero dell'Istruzione, del DM 18/5/2005 del MIUR, del Provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio del 18/7/2005 e del DM 4/10/2005, del Decreto 21/07/1997 n. 245, come modificato dal decreto del 08/06/1999 n. 235 del Ministero dell'Università, della Ricerca Scientifica, Tecnologica, in parte de qua, del parere espresso dal Ministero della Salute in merito al fabbisogno nazionale dei medici ed odontoiatri, della delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bologna in cui si indica il numero di 30 posti disponibili per l'iscrizione al primo anno al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2005/2006, nonché della delibera di approvazione del Senato Accademico, del parere del 17/5/2005

del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario in merito alla offerta potenziale formativa. I ricorrenti avendo partecipato alla selezione per l'accesso al Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe 52/S) dell'Università degli Studi di Bologna, non rientravano nel contingente nazionale previsto e di conseguenza non venivano ammessi al Corso. I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione della l. n. 264/99 con riferimento agli art. 3,33,34 e 97 cost. incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, lett. a) della l. 02/08/1999, n. 264 per contrasto con gli artt. 2,3,4,33 e 35 cost. violazione delle direttive 75/362 e 74/363 e 93/16 del Consiglio delle Comunità europee, anche in relazione agli artt. 3 e 4 cost.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 02/08/1999, n. 264 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o errata valutazione dei presupposti; 3) violazione degli artt. 33, 34 e 35 cost., illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. 264/99, violazione dei principi comunitari in tema di libera concorrenza; 4) violazione degli art. 49 e 43, 149, 150 del Trattato CE e dell'art. 35 cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 5) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 264/94. sviamento di potere. violazione dell'art. 33 cost.; 6) eccesso di potere per difetto di istruttoria con riferimento all'art. 3 l. n. 264/99; 7) ulteriore violazione dell'art. 3 della l. n. 264/99. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 8) violazione dell'art. 3 della legge 2/8/1999 n. 264. Sviamento di potere. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illegittimità derivata; 9) illegittimità costituzionale dell'art. 3 della l. n. 264/99 in parte de qua per contrasto con gli artt.

3, 33, 34 e 97 cost.; 10) illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della l. 2/08/1999 n. 264 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 32, 33 e 34 cost. nonché dell'art. 6-ter del dlgs 30/12/1992 n. 502, come modificato dall'art. 6 comma 1 del dlgs 19/6/1999 n. 229, per contrasto con gli artt. 2 e 33 cost.; 11) violazione dei principi in materia concorsuale e di correttezza del procedimento, del principio della par condicio fra i candidati e dell'art. 4 l. 264/94 e degli artt. 97, 3, 33 cost. I ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: "Si chiede: IN TESI l'accoglimento del ricorso con conseguente declaratoria del diritto all'immatricolazione dei ricorrenti per l'a.a. 2005/2006 al 1° anno del Corso di laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Bologna o in subordine presso una delle altre Università prescelte nella domanda di immatricolazione, previo ove occorra annullamento degli atti impugnati. IN IPOTESI: che sia ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L. 264/99 per contrasto con gli artt. 3, 32, 33, 34 e 97 Cost. IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari di giudizio." Con ordinanza n. 922/2007 del 20/7/2007 il TAR del Lazio ordinava l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati, ossia di tutti i soggetti utilmente classificati nella graduatoria nazionale finale per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Firenze 27 settembre 2007

Avv. Luca Marchi

